

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare

Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 – 19° aggiornamento del 20 Gennaio 2015

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare

Circolare n. 148 del 2 luglio 1991

Aggiornamenti (*):

1° Aggiornamento del 18 novembre 1991: Ristampa integrale.

2° Aggiornamento del 25 giugno 1992: Ristampa integrale.

3° Aggiornamento del 1° aprile 1993: Avvertenze generali, pag. 14. Abrogati i capitoli V e VI.

4° Aggiornamento del 31 maggio 1994: Avvertenze generali, pagg. 13 e 14; Cap. III, pagg. da 1 a 32.

5° Aggiornamento del 17 febbraio 1995: Ristampa integrale.

6° Aggiornamento del 16 maggio 1996: Abrogata la "Parte Seconda" (decorrenza gennaio 1997).

7° Aggiornamento del 30 luglio 1997: Ristampa integrale (decorrenza gennaio 1998).

8° Aggiornamento del 24 luglio 1998: Utilizzo dell'Euro nelle segnalazioni di vigilanza (Indice, pagg. 1 e 2; Avvertenze generali, pagg. da 1 a 8, da 11 a 16, 19 e 20, da 25 a 28, 33 e 34; Schemi di segnalazione, pagg. da 23 a 30, da 37 a 40; Sezione III, pagg. 1.1 e 1.2, 1.7 e 1.8; Sezione V, pagg. da 5.1 a 5.3, 7.3 e 7.4, 8.7 e 8.8, da 10.5 a 10.8; Sezione VI, pagg. da 1 a 6; Sezione VII, pagg. 3 e 4; Allegati, pagg. 1.7 e 1.8, 4.1 e 4.2; decorrenza gennaio 1999).

9° Aggiornamento del 6 agosto 1999: Segnalazioni di vigilanza degli agenti di cambio che detengono valori della clientela (Indice, pagg. da 1 a 4; Avvertenze generali, pagg. da 34 a 37; Agenti di cambio, pagg. da 1 a 10. Decorrenza gennaio 2000).

10° Aggiornamento del 25 maggio 2000: Attività di gestione di patrimoni svolta con delega a terzi ovvero su delega di terzi (Indice, pagg. da 1 a 3; Avvertenze generali, pagg. 7, da 35 a 39; Schemi di segnalazione, pagg. 7 e 8, da 24 a 48; Sezione II, pagg. II.1.1, II.1.3, II.2.1, II.2.3, II.3.5; Sez. V, pag. V.8.5; Sezione VI, pagg. VI.1, VI.2, VI.8; Sezione VII, pagg. da VII.1 a VII.18).

11° Aggiornamento del 29 novembre 2001: Passaggio all'euro (Indice, pag. 3, Avvertenze generali, pagg. 11 e 15; Sezione III, pag. 1.2; Sezione V, pag. 5.2; abrogazione Allegati pagg. da 1.1 a 6.2; decorrenza 1° gennaio 2002).

12° Aggiornamento del 25 febbraio 2002: Ristampa integrale della "Parte prima".

13° Aggiornamento del 15 maggio 2007: Ristampa integrale della "Parte prima".

14° Aggiornamento del 16 dicembre 2009: Modifiche alle segnalazioni delle SIM (Avvertenze Generali, Schemi, Sezione I – Sottosez. 1 e 2, Sezione II, Sezione IV, Sezione V e Sezione VI).

15° Aggiornamento del 24 settembre 2010: Segnalazioni di vigilanza dei gruppi di SIM. Ristampa integrale

16° Aggiornamento del 3 marzo 2011: Segnalazioni di vigilanza SIM, Parte prima, Sezione IV, pagg. da IV.2 a IV.13, IV.15; Parte prima, Sezione V, pagg. V.7.2, V.8.4, V.9.2, V.9.8, V.9.10. Segnalazioni di vigilanza dei gruppi di SIM, Parte seconda, Sezione III, pag. III.3; Parte seconda, Sezione IV, pagg. IV.1.2 e IV.1.3, IV.2.3.

17° Aggiornamento del 28 dicembre 2011: Avvertenze generali pag. 4; Segnalazioni di vigilanza SIM, Parte prima, Sezione V, pagg. V.3.2, da V.3.4 a V.3.10; da V.4.3 a V.4.5; da V.9.2 a V.9.3; V.9.15; da V.13.5 a V.13.6; Parte seconda, Sez. IV pagg. IV.1.3; da IV.2.2 a IV.2.4.

18° Aggiornamento del 17 dicembre 2013:

Pagine modificate: Indice, pagg. da 1 a 4; Avvertenze Generali: pagg. da 1 a 24; Parte Prima – Sezione III "Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine", pag. III.1.6.

(*) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

Pagine introdotte – Parte Prima - Sezione III “Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine”, pagg. III. 4.1 e III.4.2.

Sezioni abrogate: Parte Prima – Sezione IV “Patrimonio di vigilanza” e Sezione V “Coefficienti patrimoniali”; Parte Seconda – Sezione III “Patrimonio di vigilanza consolidato” e Sezione IV “Coefficienti patrimoniali consolidati”; Parte Terza “Segnalazioni degli agenti di cambio”.

Sezioni introdotte: Parte Prima – Sezione V “Segnalazioni prudenziali”; Parte Seconda – Sezione IV “Segnalazioni prudenziali”.

Sezioni slittate: Parte Prima - Sezione VI “Segnalazioni statistiche” (diventa Parte Prima - Sezione IV “Segnalazioni sui servizi di investimento”); Parte Seconda - Sezione V “Segnalazioni statistiche” (diventa Parte Seconda - Sezione III “Segnalazioni sui servizi di investimento”).

19° Aggiornamento del 20 gennaio 2015:

Pagine modificate: Avvertenze Generali: pagg. da 11 a 15; Parte Prima – Sezione I “Dati patrimoniali”, pag. I.3.5; Parte Seconda – Sezione I “Dati patrimoniali”, da pag. I.3.3 a I.3.4.

Pagine eliminate: Avvertenze Generali: pagg. da 23 a 24;

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare:
Avvertenze Generali: pagg. da 16 a 22.

AVVERTENZE GENERALI

1. DESTINATARI

Le disposizioni contenute nella presente Circolare si applicano:

- alle società di intermediazione mobiliare (“SIM”) iscritte nell’albo di cui all’art. 20 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”);
- ai gruppi di SIM iscritti nell’albo di cui al Titolo IV, capitolo 2 (“Albo dei gruppi di SIM”) del “Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM” del 24 ottobre 2007 e alle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate dai gruppi stessi ⁽¹⁾ in misura pari o superiore al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ⁽²⁾.

¹ Anche attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti.

² Nella presente Circolare, le percentuali di partecipazione si intendono riferite, ove non diversamente specificato, ai diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria.

2. REGOLE GENERALI DI COMPILAZIONE

La presente Circolare, organizzata in due parti, contiene le regole per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base individuale delle SIM e su base consolidata dei gruppi di SIM.

Nella Parte Prima vengono fornite le istruzioni per la compilazione delle segnalazioni individuali delle SIM, nella Parte Seconda quelle relative alle segnalazioni consolidate dei gruppi di SIM.

In assenza di specifiche istruzioni:

- le segnalazioni di cui alla Parte Prima, sezioni I, II e III, e alla Parte Seconda, sezioni I e II, sono compilate utilizzando le disposizioni relative al bilancio emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo n. 38/05 (cfr. "Regolamento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2006 - Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Società di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di intermediazione mobiliare (SIM)," e successive modifiche);
- le segnalazioni di cui alla Parte Prima, sezione V, e alla Parte Seconda, sezione IV, sono compilate utilizzando le disposizioni contenute nella Circolare n. 286 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare".

Ove non diversamente indicato, tutte le informazioni devono essere riferite alla situazione in essere alla data di riferimento (anche se giorno festivo o non lavorativo) della segnalazione.

La significatività dei dati presuppone che, nell'ambito del sistema informativo interno e, segnatamente, nell'ordinamento contabile, gli atti gestionali siano rilevati in modo tempestivo e puntuale.

Tutte le segnalazioni, anche quando non assumono la veste di situazioni contabili, devono essere raccordabili con le rilevazioni analitico-sistematiche aziendali.

I quesiti sulle istruzioni contenute nella presente Circolare vanno posti alla Banca d'Italia - Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza - Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

I quesiti relativi all'invio e al trattamento dei dati sono indirizzati alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche - Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

3. SEGNALAZIONI INDIVIDUALI

3.1. Struttura delle segnalazioni

La segnalazione individuale si compone delle seguenti sezioni (¹):

- Sezione I - Dati patrimoniali;
- Sezione II - Dati di conto economico e altre informazioni;
- Sezione III - Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine;
- Sezione IV - Segnalazioni sui servizi di investimento;
- Sezione V - Segnalazioni prudenziali.
- .

3.2. Responsabilità delle segnalazioni

Le responsabilità in ordine alla correttezza delle segnalazioni all'Organo di Vigilanza e, quindi, alla adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni, fanno capo agli organi aziendali (amministratori, sindaci, direttore generale, dirigente preposto/capo contabile), ciascuno per quanto di propria competenza.

In tale ambito, particolare cura va posta anche nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di rendicontazione sintetica delle informazioni per i responsabili aziendali, volti ad assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale.

Allo scopo di attestare la rispondenza dei dati segnalati a quelli della contabilità aziendale, le società trasmettono alla Banca d'Italia una comunicazione sottoscritta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal presidente del collegio sindacale (o di altro organo equipollente), dal direttore generale e dal dirigente preposto/capo contabile redatta secondo il facsimile di cui all'allegato B. Tale comunicazione, che va rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, deve essere fatta tenere entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

I soggetti segnalanti devono comunicare direttamente al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (RES) il nome, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del funzionario o dei funzionari ai quali il RES stesso può rivolgersi per ottenere delucidazioni tecnico-amministrative sui rilievi emersi dai controlli di affidabilità dei dati.

¹ Negli schemi di segnalazione, presenti all'interno della Circolare n. 154 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi" del 22.11.1991, sono specificati gli attributi informativi in base ai quali occorre dettagliare i dati relativi a ciascuna voce.

3.3. Obblighi di segnalazione

Gli obblighi segnaletici relativi alle sezioni I, II, III e IV a carico delle SIM sono differenziati a seconda del tipo di attività esercitate dalle società stesse. In particolare:

1. Le SIM che esercitano le attività di negoziazione in conto proprio e/o di collocamento con assunzione di garanzia, anche insieme ad altre attività, redigono:
 - con periodicità mensile, la sezione III;
 - con periodicità trimestrale, le sezioni I e IV ⁽¹⁾;
 - con periodicità semestrale, la sezione II.

2. Le SIM che esercitano esclusivamente altre attività diverse da quelle di cui al punto 1) redigono ⁽²⁾:
 - con periodicità trimestrale, le sezioni I e IV ⁽³⁾;
 - con periodicità semestrale, la sezione II.

Gli obblighi segnaletici relativi alla sezione V a carico delle SIM sono contenuti nella Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare”.

Circa i termini e le modalità di trasmissione delle segnalazioni si osservano le disposizioni di cui al successivo paragrafo 3.4.

Per le SIM neocostituite l’obbligo di invio delle segnalazioni di vigilanza decorre a partire dal mese o dal trimestre in cui l’intermediario inizia l’operatività di una o più delle attività per le quali è stato autorizzato. A tal fine l’intermediario medesimo comunica alla Banca d’Italia, con un congruo preavviso, la data di inizio di ciascuna delle attività autorizzate, compilando lo schema di comunicazione di cui all’allegato A ⁽⁴⁾.

Le SIM costituite a seguito di fusione sono tenute a trasmettere le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese in cui la fusione ha effetto legale, ai sensi dell’art. 2504 bis, 2° comma, del codice civile.

Le SIM sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria, a far tempo dall’avvio della procedura e anche con riguardo alle segnalazioni riferite a date pregresse e non ancora inviate, sono tenute ad applicare le seguenti regole:

¹ I dati della Sezione IV devono essere tuttavia riferiti a ciascun mese del trimestre.

² La Sezione III non va prodotta.

³ I dati della Sezione IV devono essere tuttavia riferiti a ciascun mese del trimestre.

⁴ Il modulo deve essere inviato all’Unità organizzativa della Banca d’Italia responsabile della vigilanza sull’intermediario (Filiale territorialmente competente ovvero Amministrazione Centrale - Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Servizio Supervisione Gruppi bancari – via Nazionale, 91 – 00184 Roma)

Avvertenze generali

- con riferimento alla sezione I “Dati patrimoniali” si astengono dall’inviare la sottosezione 3 “Altre informazioni”; relativamente alle altre sottosezioni, le attività e le passività aziendali non formano oggetto di valutazione;
- non sono tenute alla compilazione della Sezione II “Dati di conto economico e altre informazioni” (¹);
- continuano a segnalare i dati contenuti nella Sezione III “Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine” e nella Sezione IV “Segnalazioni statistiche”.

Resta ferma la possibilità di chiedere alla competente Divisione Situazioni Straordinarie del Servizio Rapporti Esterni e Affari di Vigilanza specifiche misure di esonero, debitamente motivate, in relazione ad oggettive difficoltà nella produzione e nell’asseveramento dei dati.

Una volta ripresa la gestione ordinaria torna ad applicarsi l’ordinario regime segnaletico.

Le SIM in liquidazione volontaria sono esonerate dalla produzione delle segnalazioni di vigilanza a partire da quelle riferite al mese in cui viene disposta la revoca delle autorizzazioni alla prestazione dei servizi di investimento.

Le SIM sottoposte a liquidazione coatta amministrativa non sono tenute a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire da quelle riferite al mese in cui viene emanato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui all’art. 57 del TUF.

¹ In particolare, non vanno trasmessi i dati riferiti al primo semestre anche quando il provvedimento di amministrazione straordinaria sia assunto nel periodo compreso fra la data di riferimento della segnalazione e il loro termine di invio.

Avvertenze generali

3.4. Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni

I termini di invio delle segnalazioni per le Sezioni I, II, III e IV sono i seguenti:

Data/periodo di riferimento della segnalazione	Termine ultimo di trasmissione
SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI:	
31 marzo anno T	25 aprile anno T
30 giugno anno T	25 agosto anno T
30 settembre anno T	25 ottobre anno T
31 dicembre anno T	25 febbraio anno T+1
SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI:	
semestre dal 1° gennaio al 30 giugno anno T	25 agosto anno T
esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre anno T	25 febbraio anno T+1
SEZIONE III – STRUMENTI FINANZIARI IN PORTAFOGLIO E PRONTI CONTRO TERMINE:	
ultimo giorno di calendario del mese di riferimento	giorno 25 del mese successivo
SEZIONE IV - SEGNALAZIONI SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO:	
mesi di gennaio, febbraio e marzo anno T	25 aprile anno T
mesi di aprile, maggio e giugno anno T	25 luglio anno T
mesi di luglio, agosto e settembre anno T	25 ottobre anno T
mesi di ottobre, novembre e dicembre anno T	25 gennaio anno T+1

I termini di invio delle segnalazioni di cui alla Sezione V sono contenuti nella Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare” .

Gli enti segnalanti che chiudono il bilancio in data diversa dal 31 dicembre dovranno inviare le segnalazioni di cui alle sezioni I e II con riferimento all’anno solare e non all’esercizio sociale.

Per tutti gli errori ed omissioni accertati d’iniziativa ovvero a seguito di comunicazione della Banca d’Italia, le SIM sono tenute a produrre con la massima tempestività le dovute segnalazioni di rettifica, secondo le modalità stabilite nella Circolare 154 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi” del 22 novembre 1991.

3.5. Dati di bilancio

Ai fini della compilazione della sezione I “Dati patrimoniali” e della sezione II “Dati di conto economico e altre informazioni” della Parte Prima, le segnalazioni relative al primo semestre e all’intero esercizio contengono anche il risultato economico conseguito, rispettivamente, nel semestre e nell’intero esercizio.

Ai fini del calcolo del risultato economico del periodo, gli amministratori procedono, tra l’altro, alla valutazione delle attività aziendali in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Avvertenze generali

Le valutazioni sono effettuate secondo i medesimi criteri di bilancio.

Eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate (ad esempio, in sede di approvazione del bilancio) sono tempestivamente comunicate alla Banca d'Italia secondo le modalità richiamate al precedente paragrafo 3.4.

Nel caso di operazioni di fusione, le singole voci di costo e di ricavo dovranno includere, convenzionalmente, i dati relativi alle società oggetto dell'operazione a partire dal 1° gennaio dell'esercizio in cui essa avviene (¹).

Per gli enti il cui esercizio sociale si chiude in data diversa dal 31 dicembre, le presenti disposizioni si applicano con riferimento alle date del 30 giugno e 31 dicembre.

3.6. Attività per conto terzi

Le attività acquisite in nome e per conto di terzi non figurano tra i dati patrimoniali dell'ente segnalante.

Gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide di terzi depositati presso l'ente segnalante, anche se da quest'ultimo depositati presso altri depositari, devono essere indicati nella sezione I, sottosezione 5.

¹ Ovvero, a partire dal primo giorno del primo mese dell'esercizio, se diverso da gennaio.

4. SEGNALAZIONI CONSOLIDATE

4.1. Struttura delle segnalazioni

La segnalazione consolidata si compone delle seguenti sezioni ⁽¹⁾:

- Sezione I - Dati patrimoniali;
- Sezione II - Dati di conto economico e altre informazioni;
- Sezione III - Segnalazioni sui servizi di investimento;
- Sezione IV - Segnalazioni prudenziali

4.2 Responsabilità delle segnalazioni

La società capogruppo è diretto interlocutore della Banca d'Italia nell'esercizio della vigilanza informativa su base consolidata. Essa dirama ai componenti del gruppo di SIM le istruzioni impartite dall'Organo di Vigilanza e ne assicura la corretta applicazione.

Le società e gli enti controllati appartenenti al gruppo di SIM e quelli partecipati in misura non inferiore al 20 per cento dal gruppo stesso forniscono alla capogruppo le informazioni necessarie per il consolidamento.

La capogruppo segnala tempestivamente alla Banca d'Italia eventuali difficoltà incontrate nell'ottenimento dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti controllati (bancari, finanziari e strumentali) o partecipati. In particolare, la capogruppo deve comunicare all'Organo di Vigilanza tutte le situazioni in cui siano frapposti, da parte dei soggetti esteri sottoposti al consolidamento, impedimenti od ostacoli alla circolazione delle informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza informativa su base consolidata. Ciò anche allo scopo di consentire alla Banca d'Italia l'adozione, nelle sedi competenti, degli opportuni interventi sul piano internazionale.

I soggetti controllati o partecipati forniscono alla capogruppo i dati e le informazioni necessari per l'esercizio della vigilanza informativa consolidata.

Le responsabilità per la correttezza delle segnalazioni consolidate e per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali - ciascuno per quanto di propria competenza - della capogruppo e delle società appartenenti al gruppo o da esso partecipate in misura pari o superiore al 20 per cento.

Particolare cura va posta nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali, volti ad assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e con i dati forniti dalle partecipate.

¹ Negli schemi di segnalazione, presenti all'interno della Circolare 154 del 22.11.1991, sono specificati gli attributi informativi in base ai quali occorre dettagliare i dati relativi a ciascuna voce.

Avvertenze generali

Le società capogruppo trasmettono alla Banca d'Italia una comunicazione, redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato C, sottoscritta dal presidente del consiglio di amministrazione (o organo equipollente), dal presidente del collegio sindacale, dal direttore generale e dal dirigente preposto/capo contabile della medesima capogruppo. Tale comunicazione, che va rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, deve essere fatta tenere entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

I soggetti segnalanti devono comunicare direttamente al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (RES) il nome, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del funzionario o dei funzionari ai quali il RES stesso può rivolgersi per ottenere delucidazioni tecnico-amministrative sui rilievi emersi dai controlli di affidabilità dei dati.

4.3 Obblighi di segnalazione

Le società capogruppo di gruppi di SIM, con riferimento alla Parte Seconda della presente Circolare, sono tenute a trasmettere con periodicità semestrale le sezioni I, II e III.

Gli obblighi di segnalazione della sezione IV sono contenuti nella Circolare n. 286 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare".

4.4 Area di consolidamento

Il perimetro di consolidamento valido ai fini delle sezioni I e II delle segnalazioni consolidate include:

- a) le società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti al gruppo di SIM;
- b) le società bancarie, finanziarie e strumentali, partecipate dal gruppo di SIM, controllate congiuntamente con altri soggetti e in base ad accordi con essi;
- c) le società, diverse da quelle indicate ai punti precedenti, partecipate dal gruppo di SIM, che sono controllate in modo esclusivo, controllate in modo congiunto o sottoposte a influenza notevole secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati dalla Comunità Europea.

4.5 Metodi di consolidamento

Ai fini delle segnalazioni della Parte Seconda, sezioni I e II si applicano i metodi di consolidamento di seguito indicati:

- il metodo integrale, alle società appartenenti al gruppo di SIM di cui al punto a) del precedente paragrafo;
- il metodo proporzionale alle società bancarie, finanziarie e strumentali, controllate congiuntamente di cui al punto b) del precedente paragrafo;

Avvertenze generali

- i metodi previsti dagli IAS/IFRS alle altre società di cui al punto c) del precedente paragrafo.

Per ciò che concerne la sezione III si fa rinvio a quanto indicato nelle “disposizioni di carattere generale” contenute nella sezione in questione.

Qualora con riferimento alle SIM e alle società finanziarie partecipate dal gruppo di SIM si configurino, a giudizio della Banca d'Italia, situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante, può essere richiesto l'assoggettamento di tali enti al metodo di consolidamento proporzionale o integrale.

Dall'applicazione dei suddetti metodi (integrale, proporzionale e del patrimonio netto) possono essere escluse le imprese il cui totale di bilancio (comprese le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare fondi e i titoli di terzi in deposito) risulti inferiore - alla data di riferimento della segnalazione - al più basso dei due importi di seguito indicati:

1. 1 per cento del totale di bilancio (definito in modo analogo) della SIM o società finanziaria capogruppo;
2. 10 milioni di euro.

L'esclusione non è ammessa quando le partecipazioni anzidette nel loro insieme superino di 5 volte una delle suddette soglie di esonero.

Qualora l'esercizio dell'anzidetta facoltà di esclusione comporti l'esonero dall'obbligo di inviare le segnalazioni consolidate, la capogruppo deve comunicare alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente, ovvero all'Amministrazione Centrale – Servizio Supervisione Intermediari Specializzati ⁽¹⁾, nonché al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche – via Nazionale 91, 00184 Roma - che non trasmetterà le segnalazioni relative alla data in cui le condizioni sopra indicate risultano soddisfatte.

La comunicazione, che va sottoscritta dal soggetto abilitato in base al sistema interno di deleghe a rappresentare l'azienda in materia di segnalazioni di vigilanza, deve essere effettuata entro 1 mese dalla data di riferimento delle rilevazioni che per effetto dell'esonero non vengono prodotte. Essa vale anche per i successivi periodi, fin quando le condizioni di esclusione sono soddisfatte. Quando una delle soglie dimensionali viene superata, l'azienda deve comunicare entro 1 mese dalla data di riferimento che invierà le segnalazioni.

Si precisa che il rispetto delle suddette soglie dimensionali va verificato solo due volte l'anno, con riferimento al 31 dicembre e al 30 giugno.

¹ A seconda che il gruppo sia vigilato dalla Filiale territorialmente competente ovvero dall'Amministrazione Centrale.

4.6 Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni

I termini entro i quali le segnalazioni di cui alle Sezioni I, II e III sono trasmesse sono i seguenti:

Data/periodo di riferimento della segnalazione	Termine ultimo di trasmissione
SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI:	
30 giugno anno T	25 agosto anno T
31 dicembre anno T	25 febbraio anno T+1
SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI:	
semestre dal 1° gennaio al 30 giugno anno T	25 agosto anno T
esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre anno T	25 febbraio anno T+1
SEZIONE III – SEGNALAZIONI SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO:	
30 giugno anno T	25 agosto anno T
31 dicembre anno T	25 febbraio anno T+1

I termini di invio delle segnalazioni di cui alla sezione IV sono contenuti nella Circolare 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare”.

Per gli enti il cui esercizio sociale si chiude in data diversa dal 31 dicembre, le presenti disposizioni si applicano con riferimento alle date del 30 giugno e 31 dicembre.

5. VALUTA DI SEGNALAZIONE E ARROTONDAMENTI

Fatta eccezione per le informazioni che prevedono l’indicazione di ammontari espressi in unità (es. numero dipendenti, numero sedi, ecc.), i dati oggetto di segnalazione vanno espressi in unità di euro.

Le partite in valuta vanno indicate nel loro controvalore in euro, utilizzando, di norma, il tasso di cambio a pronti alla data di riferimento della segnalazione.

I dati in euro vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all’unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

6. ESPOSIZIONI DETERIORATE

Si definiscono attività finanziarie “deteriorate” le attività per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria dei “Non-performing” come definita nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni (*Implementing Technical Standard*; di seguito, ITS). Sono esclusi gli strumenti

Avvertenze generali

finanziari rientranti nel_portafoglio “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e i contratti derivati.

Si prescinde dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle attività (cfr. Allegato V, Parte 2, paragrafi 149, 152 e 153 dell’ITS).

Ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza le attività finanziarie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute deteriorate, secondo le regole di seguito specificate.

Sofferenze

Il complesso delle esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’azienda. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.

Sono incluse anche le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione.

Inadempienze probabili (“Unlikely to pay”)

La classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio dell’azienda circa l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.

Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato “inadempienza probabile”, salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

Le esposizioni verso soggetti retail possono essere classificate nella categoria delle inadempienze probabili a livello di singola transazione, sempreché la SIM valuti che non ricorrano le condizioni per classificare in tale categoria il complesso delle esposizioni verso il medesimo debitore.

Tra le inadempienze probabili vanno incluse, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze, il complesso delle esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il “periodo di grazia” previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

Avvertenze generali

Il complesso delle esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo c.d. “in bianco” (art. 161 della Legge Fallimentare) vanno segnalate tra le inadempienze probabili dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l’evoluzione dell’istanza ⁽¹⁾. Resta comunque fermo che le esposizioni in questione vanno classificate tra le sofferenze: a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

Medesimi criteri si applicano nel caso di domanda di concordato con continuità aziendale (art. 186-bis della Legge Fallimentare), dalla data di presentazione sino a quando non siano noti gli esiti della domanda ⁽²⁾. In quest’ultimo caso la classificazione delle esposizioni va modificata secondo le regole ordinarie. Qualora, in particolare, il concordato con continuità aziendale si realizzi con la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico ⁽³⁾ del debitore, l’esposizione va riclassificata nell’ambito delle attività in bonis ⁽⁴⁾. Tale possibilità è invece preclusa nel caso di cessione o conferimento a una società appartenente al medesimo gruppo economico del debitore, nella presunzione che nel processo decisionale che ha portato tale ultimo a presentare istanza di concordato vi sia stato il coinvolgimento della capogruppo/controllante nell’interesse dell’intero gruppo. In tale situazione, l’esposizione verso la società cessionaria o conferitaria va mantenuta tra le inadempienze probabili.

Esposizioni scadute deteriorate

Esposizioni per cassa diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90 giorni.

Le esposizioni scadute possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione.

a) Singolo debitore

Lo scaduto deve avere carattere continuativo. Qualora ad un cliente facciano capo più esposizioni scadute da oltre 90 giorni, occorre considerare il ritardo più elevato ⁽⁵⁾.

L’esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta qualora, alla data di riferimento della segnalazione, il maggiore tra i due seguenti valori sia pari o superiore alla soglia del 5%: a) media delle quote scadute sull’intera esposizione rilevate su

¹ Ad esempio, trasformazione in concordato con continuità aziendale ai sensi dell’art. 161 o in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis della Legge Fallimentare.

² Mancata approvazione ovvero giudizio di omologazione.

³ Ai fini della definizione di gruppo economico rileva la nozione di “gruppo di clienti connessi” di cui alla normativa prudenziale sul rischio di concentrazione.

⁴ Sempreché l’acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento). In tal caso, le esposizioni continuerebbero a essere classificate tra quelle deteriorate.

⁵ Ad esempio, se un cliente ha due esposizioni, una scaduta da 190 giorni e l’altra scaduta da 100 giorni, l’esposizione complessiva verso il cliente va convenzionalmente classificata come scaduta da 190 giorni.

Avvertenze generali

base giornaliera nell'ultimo trimestre precedente; b) quota scaduta sull'intera esposizione riferita alla data di riferimento della segnalazione.

Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza: a) fermo restando il requisito della persistenza di una posizione scaduta da più di 90 giorni, nel numeratore si considerano anche le eventuali quote scadute da meno di 90 giorni su altre esposizioni; b) nel numeratore non si considerano gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente; c) il denominatore va calcolato considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito.

Relativamente alle esposizioni che a fini prudenziali rientrano nelle classi di esposizioni "amministrazioni centrali e banche centrali", "amministrazioni regionali o enti territoriali" ed "enti pubblici" ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito – metodo standardizzato, sia per gli intermediari IRB sia per quelli che adottano la metodologia standardizzata ⁽¹⁾ il carattere continuativo dello scaduto, ai fini delle sole esposizioni scadute deteriorate, si interrompe quando il debitore abbia effettuato un pagamento per almeno una delle posizioni che risultino essere scadute da oltre 90 giorni ⁽²⁾ ovvero in presenza di provvedimenti legislativi volti a determinare un temporaneo impedimento alla riscossione dei crediti nei confronti dell'amministrazione debitrice e fino a quando tali provvedimenti restano efficaci ⁽³⁾.

Ove tuttavia, successivamente, si formino "nuove" esposizioni scadute e da oltre 90 giorni (derivanti sia da nuove operazioni sia da rate di operazioni già in essere) la soglia di rilevanza va calcolata considerando anche le esposizioni scadute precedentemente riportate in bonis. Se la soglia viene superata, va segnalato l'intero importo delle esposizioni scadute (nuove e precedenti).

b) Singola transazione

Le esposizioni scadute verso soggetti retail possono essere determinate a livello di singola transazione. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90 giorni. Rispetto al criterio per soggetto debitore, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse soglie di rilevanza (pertanto l'intera transazione va rilevata come scaduta, qualunque sia l'ammontare scaduto).

Qualora l'intero ammontare di un'esposizione per cassa scaduta da oltre 90 giorni rapportato al complesso delle esposizioni per cassa verso il medesimo debitore sia pari o superiore al 20%, il complesso delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso tale debitore va considerato come esposizione scaduta (c.d. "pulling effect"). Il numeratore e il denominatore

¹ Sono da considerare in tale categoria anche le esposizioni per cui è stato consentito agli intermediari IRB, in via permanente o transitoria, di applicare la metodologia standardizzata.

² Le esposizioni verso "Amministrazioni Centrali e banche Centrali", "Enti territoriali", "ed "Enti del settore pubblico" si considerano "scadute" a partire dal momento in cui risultano completati i procedimenti amministrativi di verifica e liquidazione imposti per legge.

³ Ad esempio: Art. 11, comma 2, del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122; recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Avvertenze generali

vanno calcolati considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito.

La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per singolo debitore va operata a livello di portafoglio retail e non di singole controparti.

Ai fini della presente Circolare, si definiscono esposizioni scadute "deteriorate" le esposizioni che soddisfano le condizioni per essere considerate scadute in base all'approccio per singolo debitore o per singola transazione come sopra definiti.

* * *

Si definiscono esposizioni "deteriorate" le esposizioni che ricadono nelle categorie delle sofferenze, delle inadempienze probabili o delle esposizioni scadute deteriorate.

GLOSSARIO

BANCHE

Le banche di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del T.U. (d. lgs. n. 385/93). Le banche estere sono rappresentate dagli organismi che siano stati autorizzati dalle pertinenti Autorità di vigilanza a esercitare l'attività bancaria come definita dall'art. 10, comma 1, del T.U. (d. lgs. n. 385/93). In particolare, per le banche comunitarie si fa riferimento all'elenco di cui all'art.3 del Regolamento della Banca Centrale Europea n.2423 del 22 novembre 2001 pubblicato dalla medesima BCE (lista delle Istituzioni Finanziarie Monetarie).

Ai fini della classificazione fra le banche di enti esteri non ancora censiti come tali, gli intermediari segnalanti sono tenuti a trasmettere la richiesta di riconoscimento della qualifica bancaria alla Banca d'Italia.

Nell'ipotesi di richiesta relativa a soggetti diversi da banche comunitarie comprese nell'anzidetto elenco della BCE ovvero da aziende extracomunitarie censite nel *Bankers' Almanac* (1), gli intermediari segnalanti devono produrre copia della licenza bancaria ottenuta dal corrispondente estero oppure attestazione della competente autorità di vigilanza dalla quale risulti il rilascio dell'autorizzazione; devono altresì fornire idonea documentazione in cui sia data indicazione delle tipologie di operazioni consentite. Ove necessario, tutta la documentazione deve essere corredata dalla sua traduzione in lingua italiana, inglese o francese.

Sono assimilati alle banche gli organismi internazionali a carattere bancario assoggettati a ponderazione nulla secondo la vigente disciplina prudenziale (Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche").

CAPOGRUPPO

La capogruppo di un gruppo di SIM come definita nel "Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM" del 24 ottobre 2007 (Titolo IV, Capitolo I, par. 3).

GRUPPO

L'insieme delle società incluse nel perimetro di consolidamento del bilancio consolidato redatto secondo le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo n. 38/05 (cfr. "Regolamento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2006 - Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Società di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di intermediazione mobiliare (SIM) e successive modifiche").

GRUPPO DI SIM

Il gruppo di SIM come definito nel “Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM” del 24 ottobre 2007 (Titolo IV, Capitolo I, par. 3).

OICR

Gli organismi definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera m) del TUF.

MODULO DI COMUNICAZIONE INIZIO E FINE OPERATIVITÀ

Denominazione società:

Codice fiscale:

Codice ABI:

TIPO SERVIZI AUTORIZZATI	DATA INIZIO/FINE OPERATIVITÀ (GIORNO, MESE, ANNO)	INIZIO (1)	FINE (1)
1) Negoziazione per conto proprio		
2) Esecuzione ordini per conto terzi		
3) Sottocrizione e/o collocamento con assunzione a fermo, ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente		
4) Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente		
5) Gestione di portafogli		
6) Ricezione e trasmissione di ordini		
7) Consulenza in materia di investimenti		
8) Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione		

(data)

(il legale rappresentante)

(1) Barrare la casella d'interesse

Allegato B

FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE

Alla Filiale della Banca d'Italia _____

(ovvero) Alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale ⁽¹⁾

Servizio Supervisione Intermediari Specializzati

(oppure) Servizio Supervisione Gruppi Bancari

(denominazione della società)

(codice ente)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni di vigilanza che questa società trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della contabilità aziendale.

Le suddette segnalazioni derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dagli organi aziendali.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità, sono stati predisposti appositi strumenti di controllo interno che prevedono anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

Si rende noto che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del consiglio di amministrazione.

(data)

(timbro della società)

Il presidente del consiglio di amministrazione _____

Il presidente del collegio sindacale _____

Il direttore generale _____

Il dirigente preposto/capo contabile ⁽²⁾ _____

¹ A seconda che la SIM sia vigilata dalla Filiale territorialmente competente ovvero dall'Amministrazione Centrale.

² Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine devono fare riferimento al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998 (c.d. "Testo Unico della Finanza"). Relativamente agli altri intermediari, ove gli stessi abbiano volontariamente previsto nell'ambito

FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE

Alla Filiale della Banca d'Italia _____
(ovvero) Alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale (¹)
Servizio Supervisione Intermediari Specializzati

(denominazione della società)

(codice ente)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni di vigilanza che questa capogruppo trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della propria contabilità e del proprio sistema informativo aziendale nonché su quelli forniti dalle società e dagli enti partecipati inclusi nella vigilanza consolidata.

Le suddette segnalazioni, che derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dagli organi aziendali di questo ente, esprimono la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo nel suo complesso e delle sue componenti.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della propria contabilità e del proprio sistema informativo aziendale nonché con i dati forniti dagli enti partecipati inclusi nella vigilanza consolida-

della propria organizzazione aziendale - in virtù di specifiche disposizioni statutarie ovvero di apposite delibere dell'organo amministrativo - la citata figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, fanno riferimento a tale soggetto. Negli altri casi, gli intermediari considerano la figura del capo contabile o soggetto equipollente, che in virtù del sistema di deleghe aziendali sia responsabile delle risultanze contabili e del sistema informativo aziendale nonché della corretta applicazione delle disposizioni in materia di segnalazioni di vigilanza. Ove tale figura coincida con il Direttore Generale, tale soggetto sarà tenuto ad apporre la propria firma sulla lettera di attestazione in qualità sia di Direttore generale, sia di Dirigente preposto/capo contabile. I criteri sopra descritti trovano applicazione a prescindere dalle eventuali scelte aziendali in materia di "outsourcing" dei servizi di elaborazione delle segnalazioni (ad esempio, nel caso in cui alla capogruppo siano rimessi i servizi relativi alla produzione dei dati di bilancio e delle segnalazioni di vigilanza delle società appartenenti al gruppo di SIM). In tale circostanza, l'intermediario delegante farà riferimento al Dirigente preposto, ove presente, ovvero al capo contabile o soggetto equipollente, da individuarsi secondo i criteri di delega sopra riportati.

¹ A seconda che il gruppo sia vigilato dalla Filiale territorialmente competente ovvero dall'Amministrazione Centrale.

Avvertenze generali

ta, sono stati predisposti appositi strumenti di controllo interno che prevedono anche forme di rendicontazione sintetica per i responsabili aziendali di questo ente.

Si rende noto che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del consiglio di amministrazione (o altro organo equipollente) di questa capogruppo.

(data)

(timbro della società)

Il presidente del consiglio di amministrazione _____

Il presidente del collegio sindacale _____

Il direttore generale _____

Il dirigente preposto/capo contabile ⁽¹⁾ _____

¹ Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine devono fare riferimento al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998 (c.d. "Testo Unico della Finanza"). Relativamente agli altri intermediari, ove gli stessi abbiano volontariamente previsto nell'ambito della propria organizzazione aziendale - in virtù di specifiche disposizioni statutarie ovvero di apposite delibere dell'organo amministrativo - la citata figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, fanno riferimento a tale soggetto. Negli altri casi, gli intermediari considerano la figura del capo contabile o soggetto equipollente, che in virtù del sistema di deleghe aziendali sia responsabile delle risultanze contabili e del sistema informativo aziendale nonché della corretta applicazione delle disposizioni in materia di segnalazioni di vigilanza. Ove tale figura coincida con il Direttore Generale, tale soggetto sarà tenuto ad apporre la propria firma sulla lettera di attestazione in qualità sia di Direttore generale, sia di Dirigente preposto/capo contabile.

PARTE PRIMA

**SEGNALAZIONI
INDIVIDUALI**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Sezione: I – DATI PATRIMONIALI

Parte prima: Segnalazioni individuali

Sezione: I – Dati patrimoniali

Sottosezione: 1 – Attivo

Sottosezione 1 Attivo

Parte prima: Segnalazioni individuali

Sezione: I – Dati patrimoniali

Sottosezione: 1 – Attivo

Voce: **4380000**

CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Il contenuto della presente voce corrisponde a quello della voce 10 dell'attivo dello stato patrimoniale.

Voce: **43802**

ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

La presente voce corrisponde alla voce 20 dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'allegato C del "Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari".

- 02** TITOLI DI STATO
- 04** ALTRI TITOLI DI DEBITO
- 06** TITOLI DI CAPITALE
- 08** QUOTE DI OICR
- 10** STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
- 14** ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **43804**

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE

La presente voce corrisponde alla voce 30 dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'allegato C del "Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari".

- 02** TITOLI DI STATO
- 04** ALTRI TITOLI DI DEBITO
- 06** TITOLI DI CAPITALE
- 08** QUOTE DI OICR

12 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **43806**

ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA

La presente voce corrisponde alla voce 40 dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'allegato C del "Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari".

02 TITOLI DI STATO

04 ALTRI TITOLI DI DEBITO

06 TITOLI DI CAPITALE

08 QUOTE DI OICR

12 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **43808**

ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA

La presente voce corrisponde alla voce 50 dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'allegato C del "Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari".

02 TITOLI DI STATO

04 ALTRI TITOLI DI DEBITO

08 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **43810**

CREDITI VERSO BANCHE

La presente voce corrisponde alla colonna “crediti verso banche” della Tabella di nota integrativa 6.1 di cui all’allegato C del “Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari”.

E’ prevista la classificazione per “residenza”, “divisa” e “vita residua”.

02 DEPOSITI E CONTI CORRENTI

04 CREDITI PER SERVIZI

06 PRONTI CONTRO TERMINE

10 ALTRI

Voce: **43812**

CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI

La presente voce corrisponde alla colonna “crediti verso enti finanziari” della Tabella di nota integrativa 6.1 di cui all’allegato C del “Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari”.

E’ prevista la classificazione per “residenza”, “divisa” e “vita residua”.

02 CREDITI PER SERVIZI

04 PRONTI CONTRO TERMINE

08 ALTRI

Voce: **43816**

CREDITI VERSO CLIENTELA

La presente voce corrisponde alla colonna “crediti verso clientela” della Tabella di nota integrativa 6.1, di cui nell’allegato C del “Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari”, con esclusione dei “crediti verso promotori finanziari” da ricondurre nella voce 43818.00.

E’ prevista la classificazione per “residenza”, “divisa” e “vita residua”.

02 CREDITI PER SERVIZI

04 PRONTI CONTRO TERMINE

06 CREDITI PER FINANZIAMENTI

10 ALTRI

Voce: **4381800**

CREDITI VERSO PROMOTORI FINANZIARI

La presente voce corrisponde alla omonima sottovoce 6.2 della nota integrativa di cui all'allegato C del "Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari".

E' prevista la classificazione per "residenza", "divisa" e "vita residua".

Voce: **4382000**

DERIVATI DI COPERTURA

La presente voce corrisponde alla voce 70 dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'allegato C del "Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari".

Voce: **4382200**

ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI COPERTURA GENERICA

La presente voce corrisponde alla voce 80 dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'allegato C del "Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari".

Voce: **43824**

PARTECIPAZIONI

La presente voce corrisponde alla voce 90 dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'allegato C del "Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari". Per ciascuna sottovoce è richiesta la distinzione tra imprese residenti e non residenti.

E' richiesta la classificazione per "residenza".

02 IMPRESE CONTROLLATE IN VIA ESCLUSIVA

04 IMPRESE CONTROLLATE IN MODO CONGIUNTO

06 IMPRESE SOTTOPOSTE A INFLUENZA NOTEVOLE

Voce: **43826**

ATTIVITÀ MATERIALI

La presente voce corrisponde alla voce 100 dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'allegato C del "Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari".

02 TERRENI

04 FABBRICATI

06 MOBILI

08 STRUMENTALI

10 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **43828**

ATTIVITÀ IMMATERIALI

La presente voce corrisponde alla voce 110 dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'allegato C del "Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari".

02 AVVIAMENTO

04 SOFTWARE

06 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **43830**

ATTIVITÀ FISCALI

La presente voce corrisponde alla voce 120 dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'allegato C del "Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari".

02 CORRENTI

04 ANTICIPATE

Voce: **4383400**

AZIONI PROPRIE

Azioni di propria emissione presenti nel portafoglio dell'ente segnalante.

Voce: **4383600**

ATTIVITÀ NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE

La presente voce corrisponde alla voce 130 dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'allegato C del "Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari".

Voce: **43838**

ALTRE ATTIVITÀ

La presente voce corrisponde alla voce 140 dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'allegato C del "Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari".

02 DEPOSITI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE E GARANZIA

E' prevista la classificazione per "residenza" e "divisa".

04 ALTRE ATTIVITÀ

E' prevista la classificazione per "divisa".

Voce: **4384000**

DISAVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI

Voce: **4384200**

PERDITA DELL'ESERCIZIO

La presente voce corrisponde alla voce 180 del passivo dello stato patrimoniale di cui all'allegato C del "Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari", quando tale voce presenta segno algebrico negativo. La presente voce va segnalata unicamente con riferimento alle segnalazioni del 31 dicembre e del 30 giugno.

Voce: **4384400**

TOTALE COSTI DEL PERIODO

Nella presente voce, che va segnalata unicamente con riferimento alle segnalazioni del 31 marzo e del 30 settembre, vanno indicati i costi maturati rispettivamente nel primo trimestre e nei primi tre trimestri.

Parte prima: Segnalazioni individuali

Sezione: I – Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 – Passivo

Sottosezione 2 Passivo

Parte prima: Segnalazioni individuali

Sezione: I – Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 – Passivo

Voce: **43850**

DEBITI VERSO BANCHE

La presente voce corrisponde alla colonna “debiti verso banche” della Tabella di nota integrativa 1.1 di cui all’allegato C del “Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari”, ad eccezione dei “debiti subordinati” da ricondurre nella voce 43866.00 (“Passività subordinate”).

E’ prevista la classificazione per “residenza”, “divisa” e “vita residua”.

- 02** PRONTI CONTRO TERMINE
- 04** FINANZIAMENTI IN CONTO CORRENTE
- 06** ALTRI FINANZIAMENTI
- 08** ALTRI DEBITI

Voce: **43852**

DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI

La presente voce corrisponde alla colonna “debiti verso enti finanziari” della Tabella di nota integrativa 1.1 di cui all’allegato C del “Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari”, ad eccezione dei “debiti subordinati” da ricondurre nella voce 43866.00 (“Passività subordinate”).

E’ prevista la classificazione per “residenza”, “divisa” e “vita residua”.

- 02** PRONTI CONTRO TERMINE
- 04** FINANZIAMENTI
- 06** ALTRI DEBITI

Voce: **43856**

DEBITI VERSO CLIENTELA

La presente voce corrisponde alla colonna “debiti verso clientela” della Tabella di nota integrativa 1.1 di cui all’allegato C del “Provvedimento del 14 febbraio 2006

in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari”, ad eccezione dei “debiti subordinati” da ricondurre nella voce 43866.00 (“Passività subordinate”) nonché dei “debiti verso promotori finanziari” da ricondurre nella voce 43858.00.

E’ prevista la classificazione per “residenza”, “divisa” e “vita residua”.

02 PRONTI CONTRO TERMINE

04 ALTRI DEBITI

Voce: **4385800**

DEBITI VERSO PROMOTORI FINANZIARI

La presente voce corrisponde alla omonima sottovoce 1.2 di nota integrativa di cui all’allegato C del “Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari”.

E’ prevista la classificazione per “residenza”, “divisa” e “vita residua”.

Voce: **43860**

TITOLI IN CIRCOLAZIONE

La presente voce corrisponde alla voce 20 del passivo dello stato patrimoniale di cui all’allegato C del “Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari”, ad eccezione dei titoli subordinati di cui alla omonima sottovoce 2.2 del medesimo allegato da ricondurre nella voce 43866.00 (“Passività subordinate”).

02 OBBLIGAZIONI

04 ALTRI TITOLI

Voce: **43862**

PASSIVITÀ FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE

La presente voce corrisponde alla voce 30 del passivo dello stato patrimoniale di cui all’allegato C del “Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari”, ad eccezione delle passività subordinate da ricondurre nella voce 43866.00 (“Passività subordinate”).

02 DEBITI

04 TITOLI IN CIRCOLAZIONE

06 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Voce: **43864**

PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE

La presente voce corrisponde alla voce 40 del passivo dello stato patrimoniale di cui all'allegato C del "Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari", ad eccezione delle passività subordinate da ricondurre nella voce 43866.00 ("Passività subordinate").

02 DEBITI

04 TITOLI IN CIRCOLAZIONE

Voce: **4386600**

PASSIVITÀ SUBORDINATE

Voce: **4386800**

DERIVATI DI COPERTURA

La presente voce corrisponde alla voce 50 del passivo dello stato patrimoniale di cui all'allegato C del "Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari".

Voce: **4387000**

ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE PASSIVITÀ OGGETTO DI COPERTURA GENERICA

La presente voce corrisponde alla voce 60 del passivo dello stato patrimoniale di cui all'allegato C del "Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari".

Voce: **43872**

PASSIVITÀ FISCALI

La presente voce corrisponde a quello della voce 70 del passivo dello stato patrimoniale di cui all'allegato C del "Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari".

02 CORRENTI

04 DIFFERITE

Voce: **4387400**

PASSIVITÀ ASSOCIATE AD ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE

La presente voce corrisponde a quello della voce 80 del passivo dello stato patrimoniale di cui all'allegato C del "Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari".

Voce: **43876**

ALTRE PASSIVITÀ

La presente voce corrisponde alla voce 90 del passivo dello stato patrimoniale di cui all'allegato C del "Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari".

02 DEBITI VERSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE E GARANZIA

E' prevista la classificazione per "residenza" e "divisa".

04 ALTRE PASSIVITÀ

E' prevista la classificazione per "divisa".

Voce: **4387800**

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

La presente voce corrisponde alla voce 100 del passivo dello stato patrimoniale di cui all'allegato C del "Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari".

Voce: **43880**

FONDI PER RISCHI ED ONERI

La presente voce corrisponde alla voce 110 del passivo dello stato patrimoniale di cui all'allegato C del "Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari".

02 FONDI DI QUIESCENZA E PER OBBLIGHI SIMILI

04 ALTRI FONDI

Voce: **4388200**

CAPITALE

La presente voce corrisponde alla voce 120 del passivo dello stato patrimoniale di cui all'allegato C del "Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari".

È richiesta la distinzione tra sottoscrittori residenti e non residenti.

Voce: **4388400**

STRUMENTI DI CAPITALE

La presente voce corrisponde alla voce 140 del passivo dello stato patrimoniale di cui all'allegato C del "Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari".

Voce: **4388600**

SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE

La presente voce corrisponde alla voce 150 del passivo dello stato patrimoniale di cui all'allegato C del "Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari".

Voce: **43888**

RISERVE

La presente voce corrisponde alla voce 160 del passivo dello stato patrimoniale di cui all'allegato C del "Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari".

- 02** RISERVA LEGALE
- 08** RISERVA STATUTARIA
- 10** AZIONI PROPRIE
- 12** ALTRE RISERVE

Voce: **43890**

RISERVE DA VALUTAZIONE

La presente voce corrisponde alla voce 170 del passivo dello stato patrimoniale di cui all'allegato C del "Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari".

- 02** ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA
- 04** ATTIVITÀ MATERIALI
- 06** ATTIVITÀ IMMATERIALI
- 08** COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI
- 10** LEGGI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE
- 14** COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI
- 16** DIFFERENZE DI CAMBIO
- 18** ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE
- 20** UTILI/PERDITE ATTUARIALI RELATIVE A PIANI PREVIDENZIALI A BENEFICI DEFINITI

22 QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE A PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO

Voce: **4389100**

AVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI

Voce: **4389200**

UTILE DELL'ESERCIZIO

La presente voce corrisponde alla voce 180 del passivo dello stato patrimoniale di cui all'allegato C del "Provvedimento del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio degli intermediari finanziari non bancari", quando tale voce presenta segno algebrico positivo. La presente voce va segnalata unicamente con riferimento alle segnalazioni del 31 dicembre e del 30 giugno.

Voce: **4389400**

TOTALE RICAVI DEL PERIODO

Nella presente voce, che va segnalata unicamente con riferimento alle segnalazioni del 31 marzo e del 30 settembre, vanno indicati i ricavi maturati rispettivamente nel primo trimestre e nei primi tre trimestri.

Parte prima: Segnalazioni individuali

Sezione: I – Dati patrimoniali

Sottosezione: 3 – Altre informazioni

Sottosezione 3 Altre informazioni

Parte prima: Segnalazioni individuali

Sezione: I – Dati patrimoniali

Sottosezione: 3 – Altre informazioni

Voce: **44046**

PARTECIPAZIONI: IMPRESE CONTROLLATE IN VIA ESCLUSIVA

02 SIM

Rientrano nella presente sottovoce anche le partecipazioni in imprese di investimento estere.

04 SOCIETÀ DI GESTIONE

Rientrano nella presente sottovoce le partecipazioni sia in SGR sia in società di gestione estere.

06 IMPRESE ASSICURATIVE

Rientrano nella presente sottovoce le partecipazioni in imprese assicurative, riassicurative e in società di partecipazioni assicurative italiane ed estere.

08 ALTRE

Voce: **44047**

PARTECIPAZIONI: IMPRESE CONTROLLATE IN MODO CONGIUNTO

02 SIM

Rientrano nella presente sottovoce anche le partecipazioni in imprese di investimento estere.

04 SOCIETÀ DI GESTIONE

Rientrano nella presente sottovoce le partecipazioni sia in SGR sia in società di gestione estere.

06 IMPRESE ASSICURATIVE

Rientrano nella presente sottovoce le partecipazioni in imprese assicurative, riassicurative e in società di partecipazioni assicurative italiane ed estere.

08 ALTRE

Voce: **44048**

PARTECIPAZIONI: IMPRESE SOTTOPOSTE A INFLUENZA NOTEVOLE

02 SIM

Rientrano nella presente sottovoce anche le partecipazioni in imprese di investimento estere.

04 SOCIETÀ DI GESTIONE

Rientrano nella presente sottovoce le partecipazioni sia in SGR sia in società di gestione estere.

06 BANCHE

08 IMPRESE ASSICURATIVE

10 ALTRE

Voce: **44054**

MARGINI DISPONIBILI SU LINEE DI CREDITO

Margini disponibili su linee di credito ricevute dall'ente segnalante.

02 REVOCABILI

04 IRREVOCABILI

Voce: **44055**

GARANZIE

02 RILASCIATE

04 RICEVUTE

Voce: **4405700**

ESPOSIZIONI DETERIORATE

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Esposizioni Deteriorate”.

Voce: **44058**

RISCHIO DI CREDITO: ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le attività finanziarie classificate nel portafoglio contabile “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” per le quali il rischio di credito/di controparte, per effetto della significativa scarsa qualità creditizia del debitore, costituisce la componente preponderante delle minusvalenze registrate su tali attività.

02 TITOLI DI DEBITO

06 FINANZIAMENTI

10 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **4405900**

RISCHIO DI CONTROPARTE: DERIVATI DI COPERTURA

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce i derivati di copertura per i quali il rischio di credito, per effetto della significativa scarsa qualità creditizia del derivato, costituisce la componente preponderante delle minusvalenze registrate su tali attività.

Parte prima: Segnalazioni individuali

Sezione: I – Dati patrimoniali

Sottosezione: 4 – Rapporti con società del gruppo

Sottosezione 4 Rapporti con società del gruppo

Parte prima: Segnalazioni individuali

Sezione: I – Dati patrimoniali

Sottosezione: 4 – Rapporti con società del gruppo

Voce: **44060**

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DEL GRUPPO

02 SIM

Rientrano nella presente sottovoce anche le partecipazioni in imprese di investimento estere.

04 SOCIETÀ DI GESTIONE

Rientrano nella presente sottovoce le partecipazioni sia in SGR sia in società di gestione estere.

08 BANCHE

10 IMPRESE ASSICURATIVE

14 ALTRE

Voce: **44061**

CREDITI VERSO SOCIETÀ CONTROLLATE

02 PRONTI CONTRO TERMINE

04 PER SERVIZI

06 FINANZIAMENTI

08 ALTRI

Voce: **44062**

CREDITI VERSO ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO

02 PRONTI CONTRO TERMINE

04 PER SERVIZI

06 ALTRI

Voce: **44063**

TITOLI IN PORTAFOGLIO EMESSI DA SOCIETÀ DEL GRUPPO

02 TITOLI DI DEBITO

04 TITOLI DI CAPITALE

06 ALTRI

La presente sottovoce ricomprende, tra l'altro, le parti di o.i.c.r. e le opzioni emesse da società del gruppo.

Voce: **4406402**

ALTRE ATTIVITÀ NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ DEL GRUPPO

Voce: **44065**

DEBITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO

02 DEBITI DI FINANZIAMENTO

04 PRONTI CONTRO TERMINE

06 PER SERVIZI RICEVUTI

08 ALTRI

Voce: **4406602**

**PASSIVITÀ SUBORDINATE NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ
DEL GRUPPO**

Voce: **4406702**

**ALTRE PASSIVITÀ NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ DEL
GRUPPO**

Voce: **44068**

GARANZIE

02 RILASCIATE A SOCIETÀ DEL GRUPPO

04 RICEVUTE DA SOCIETÀ DEL GRUPPO

Parte prima: Segnalazioni individuali

Sezione: I – Dati patrimoniali

Sottosezione: 5 – Valori di terzi

Sottosezione 5 Valori di terzi

Nella presente sottosezione la ripartizione delle voci in funzione dell'attributo "categoria controparte" si riferisce ai terzi depositanti gli strumenti finanziari o i valori.

Per quanto concerne la ripartizione in funzione dell'attributo "residenza" si fa riferimento:

- nelle voci 44070 e 44071, ai terzi depositanti gli strumenti finanziari o i valori;
- nelle voci 44072 e 44074, al soggetto depositario degli strumenti finanziari o dei valori.

Le voci rispecchiano la situazione dei valori di terzi a seguito del regolamento delle operazioni di acquisto e di vendita di strumenti finanziari.

Voce: **44070**

STRUMENTI FINANZIARI DI TERZI

Le informazioni di cui alla presente voce vanno ripartite in funzione del servizio d'investimento che ha originato le consistenze riferite ai valori di terzi.

Circa l'attribuzione degli importi alle sottovoci "subdepositati" e "presso terzi", si precisa che ricorre la prima delle due ipotesi allorché la SIM, abilitata alla custodia di beni di terzi, si avvalga - secondo quanto previsto nel contratto di custodia ed amministrazione stipulato con il cliente - di un terzo soggetto "subdepositario". La seconda ipotesi ricorre invece quando la SIM non è abilitata alla custodia oppure la detenzione dei valori di terzi non è prevista nel contratto con il cliente.

Deve essere indicato il valore di mercato degli strumenti finanziari; solo ove esso non sia disponibile, va indicato il valore nominale.

E' prevista la classificazione per "residenza", "Stato emittente", "categoria valori mobiliari", "categoria emittenti" e "categoria della controparte".

ATTIVITÀ DI GESTIONE

02 PRESSO L'ENTE SEGNALANTE

Strumenti finanziari di pertinenza di terzi, relativi all'attività di gestione, in deposito presso l'ente segnalante.

03 SUBDEPOSITATI

Strumenti finanziari di pertinenza di terzi, relativi all'attività di gestione subdepositati presso terzi.

04 PRESSO TERZI

Strumenti finanziari di pertinenza di terzi relativi all'attività di gestione in deposito presso terzi.

ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE E RACCOLTA ORDINI

06 PRESSO L'ENTE SEGNALANTE

Strumenti finanziari di pertinenza di terzi, che hanno formato oggetto di operazioni di negoziazione o di raccolta ordini.

07 SUBDEPOSITATI

Strumenti finanziari di pertinenza di terzi riferiti ad operazioni di negoziazione o di raccolta ordini subdepositati presso terzi.

08 **PRESSO TERZI**

Strumenti finanziari di pertinenza di terzi, che hanno formato oggetto di operazioni di negoziazione o di raccolta ordini in deposito presso terzi.

ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO

14 **PRESSO L'ENTE SEGNALANTE**

Strumenti finanziari di pertinenza di terzi relativi all'attività di collocamento in deposito presso l'ente segnalante.

16 **SUBDEPOSITATI**

Strumenti finanziari di pertinenza di terzi relativi all'attività di collocamento sub-depositati presso terzi.

18 **PRESSO TERZI**

Strumenti finanziari di pertinenza di terzi relativi all'attività di collocamento in deposito presso terzi.

ALTRE ATTIVITÀ

20 **PRESSO L'ENTE SEGNALANTE**

Strumenti finanziari di pertinenza di terzi relativi ad attività diverse da quelle di gestione, negoziazione, raccolta ordini e collocamento in deposito presso l'ente segnalante.

22 **SUBDEPOSITATI**

Strumenti finanziari di pertinenza di terzi relativi ad attività diverse da quelle di gestione, negoziazione, raccolta ordini e collocamento, oggetto di contratti di custodia e amministrazione con l'ente segnalante e da quest'ultimo subdepositati presso terzi.

24 **PRESSO TERZI**

Strumenti finanziari di pertinenza di terzi relativi ad attività diverse da quelle di gestione, negoziazione, raccolta ordini e collocamento in deposito presso terzi.

Voce: **44071**

DISPONIBILITÀ LIQUIDE DI TERZI

Ammontare delle disponibilità liquide di terzi, in deposito presso banche o presso altri soggetti.

E' prevista la classificazione per "residenza" e "categoria della controparte".

02 TRANSITORIAMENTE PRESSO L'ENTE SEGNALANTE

Ammontare delle disponibilità liquide di terzi, transitoriamente in deposito presso l'ente segnalante ai sensi delle disposizioni vigenti.

ATTIVITÀ DI GESTIONE

04 PRESSO BANCHE

06 PRESSO ALTRI

ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE E RACCOLTA ORDINI

08 PRESSO BANCHE

10 PRESSO ALTRI

ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO

16 PRESSO BANCHE

18 PRESSO ALTRI

ALTRE ATTIVITÀ

20 PRESSO BANCHE

22 PRESSO ALTRI

Voce: **44072**

STRUMENTI FINANZIARI DI TERZI PRESSO TERZI: RIPARTIZIONE PER TIPO DI DEPOSITARIO

Ammontare degli strumenti finanziari di terzi in deposito presso terzi, ripartiti in funzione del tipo di soggetto depositario.

Vanno segnalati nella presente voce i valori di terzi per i quali la SIM non è abilitata alla custodia oppure la detenzione dei valori di terzi non è prevista nel contratto con il cliente.

Deve essere indicato il valore di mercato degli strumenti finanziari; solo ove esso non sia disponibile, va indicato il valore nominale.

E' prevista la classificazione per "residenza", "Stato emittente" e "categoria valori mobiliari".

02 **PRESSO ALTRE SIM**

Sono ricomprese le imprese di investimento estere.

04 **PRESSO BANCHE**

Per la presente sottovoce è prevista anche la classificazione per "categoria emittenti".

06 **PRESSO ORGANISMI DI DEPOSITO ACCENTRATO**

08 **PRESSO ALTRI**

Voce: **44074**

**STRUMENTI FINANZIARI DI TERZI SUBDEPOSITATI
PRESSO TERZI: RIPARTIZIONE PER TIPO DI SUBDEPOSITARIO**

Ammontare degli strumenti finanziari di terzi subdepositati presso terzi, ripartiti in funzione del tipo di soggetto subdepositario.

Vanno segnalati nella presente voce i valori di terzi per i quali la SIM, abilitata alla custodia di beni di terzi, si avvalga - secondo quanto previsto nel contratto di custodia ed amministrazione stipulato con il cliente - di un terzo soggetto "subdepositario".

Deve essere indicato il valore di mercato degli strumenti finanziari; solo ove esso non sia disponibile, va indicato il valore nominale.

E' prevista la classificazione per "residenza", "Stato emittente" e "categoria valori mobiliari".

02 **PRESSO ALTRE SIM**

Sono ricomprese le imprese di investimento estere.

04 **PRESSO BANCHE**

Per la presente sottovoce è presente anche la classificazione per "categoria emittenti".

Parte prima: Segnalazioni individuali

Sezione: I – Dati patrimoniali

Sottosezione: 5 – Valori di terzi

06 PRESSO ORGANISMI DI DEPOSITO ACCENTRATO

08 PRESSO ALTRI

Parte prima: Segnalazioni individuali

Sezione: I – Dati patrimoniali

Sottosezione: 6 – Valori propri

Sottosezione 6 Valori propri

Alcune delle voci dalla presente sottosezione sono ripartite in funzione dell'attributo "residenza"; quest'ultimo si riferisce ai depositari degli strumenti finanziari o dei valori e non all'emittente degli stessi.

Nelle operazioni di acquisto e di vendita di strumenti finanziari le voci devono essere movimentate al momento del regolamento delle operazioni medesime.

Voce: **44077**

STRUMENTI FINANZIARI PROPRI DEPOSITATI PRESSO TERZI

Ammontare degli strumenti finanziari di proprietà dell'ente segnalante depositati presso terzi, ripartiti in funzione del tipo di soggetto depositario.

Deve essere indicato il valore di mercato degli strumenti finanziari; solo ove esso non sia disponibile, va indicato il valore nominale.

E' prevista la classificazione per "residenza", "categoria valori mobiliari"

02 **PRESSO SIM**

Sono ricomprese le imprese di investimento estere.

04 **PRESSO BANCHE**

Per la presente sottovoce è presente anche la classificazione per "categoria emittenti".

06 **PRESSO ORGANISMI DI DEPOSITO ACCENTRATO**

08 **PRESSO ALTRI**

Voce: **4407802**

STRUMENTI FINANZIARI PROPRI IN GIACENZA PRESSO L'ENTE SEGNALANTE

Ammontare degli strumenti finanziari di proprietà dell'ente segnalante in giacenza presso l'ente medesimo.

Deve essere indicato il valore di mercato degli strumenti finanziari; solo ove esso non sia disponibile, va indicato il valore nominale.

E' prevista la classificazione per "categoria valori mobiliari" e "categoria emittenti".

Parte prima: Segnalazioni individuali

Sezione: I – Dati patrimoniali

Sottosezione: 6 – Valori propri

PARTE SECONDA

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Sezione: I – DATI PATRIMONIALI

Sottosezione 1 Attivo

Attivo

Per la compilazione delle voci relative alle attività, ove non diversamente specificato, occorre fare riferimento a quanto previsto dalle istruzioni relative alla Sezione I sottosezione della Parte prima – Segnalazioni individuali.

Voce: **4510000**

CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Cfr. voce 4380000

Voce: **45104**

ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

Cfr. voce 43802.

- 02** TITOLI DI STATO
- 04** ALTRI TITOLI DI DEBITO
- 06** TITOLI DI CAPITALE
- 08** QUOTE DI OICR
- 10** STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
- 14** ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **45108**

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE

Cfr. voce 43804.

- 02** TITOLI DI STATO
- 04** ALTRI TITOLI DI DEBITO
- 06** TITOLI DI CAPITALE
- 08** QUOTE DI OICR
- 12** ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **45112**

ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA

Cfr. voce 43806.

02 TITOLI DI STATO

04 ALTRI TITOLI DI DEBITO

06 TITOLI DI CAPITALE

08 QUOTE DI OICR

12 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **45116**

ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA

Cfr. voce 43808.

02 TITOLI DI STATO

04 ALTRI TITOLI DI DEBITO

08 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **45120**

CREDITI VERSO BANCHE

Cfr. voce 43810.

E' richiesta la classificazione per "residenza", "divisa" e "vita residua".

02 DEPOSITI E CONTI CORRENTI

04 CREDITI PER SERVIZI

06 PRONTI CONTRO TERMINE

10 ALTRI CREDITI

Voce: **45124**

CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI

Cfr. voce 43812.

E' richiesta la classificazione per "residenza", "divisa" e "vita residua".

02 CREDITI PER SERVIZI

04 PRONTI CONTRO TERMINE

08 ALTRI CREDITI

Voce: **45128**

CREDITI VERSO CLIENTELA

Cfr. voce 43816.

E' richiesta la classificazione per "residenza", "divisa" e "vita residua".

02 CREDITI PER SERVIZI

04 PRONTI CONTRO TERMINE

06 FINANZIAMENTI

10 ALTRI CREDITI

Voce: **4513200**

CREDITI VERSO PROMOTORI FINANZIARI

Cfr. voce 4381800.

E' richiesta la classificazione per "residenza", "divisa" e "vita residua".

Voce: **4513600**

DERIVATI DI COPERTURA

Cfr. voce 4382000.

Voce: **4514000**

ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI COPERTURA GENERICA

Cfr. voce 4382200.

Voce: **45144**

PARTECIPAZIONI

Nella presente voce figurano anche le eventuali partecipazioni in società bancarie, finanziarie e strumentali (controllate in via esclusiva o in modo congiunto) escluse dal consolidamento di vigilanza perché al di sotto delle previste soglie di rilevanza; tali partecipazioni devono essere segnalate nella sottovoce 14.

E' prevista la classificazione per "residenza".

IN SOCIETÀ SOTTOPOSTE A INFLUENZA NOTEVOLE:

02 BANCHE

04 ENTI FINANZIARI

06 ASSICURAZIONI

08 ALTRE

IN SOCIETÀ SOTTOPOSTE A CONTROLLO CONGIUNTO:

10 ASSICURAZIONI

12 ALTRE

14 ALTRE PARTECIPAZIONI

AZIONI O QUOTE PROPRIE:

16 DELLA CAPOGRUPPO

Nella presente sottovoce figurano anche le azioni o le quote dell'impresa capogruppo possedute dalle imprese controllate incluse nel consolidamento.

DI SOCIETÀ DEL GRUPPO DI SIM:

18 DI PERTINENZA DEL GRUPPO

Nella presente sottovoce figurano le azioni (o quote) delle società controllate acquistate dalle medesime società, di pertinenza del gruppo in base agli “equity ratios”.

20 DI PERTINENZA DI TERZI

Nella presente sottovoce figurano le azioni (o quote) delle società controllate riacquistate dalle medesime società, per la quota imputabile ai terzi in base “equity ratios”.

DI ALTRE SOCIETÀ INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO:

22 DI PERTINENZA DEL GRUPPO

Nella presente sottovoce figurano le azioni (o quote) delle società controllate acquistate dalle medesime società, di pertinenza del gruppo in base agli “equity ratios”.

24 DI PERTINENZA DI TERZI

Nella presente sottovoce figurano le azioni (o quote) delle società controllate acquistate dalle medesime società, per la quota imputabile ai terzi in base “equity ratios”.

Voce: **4514800**

ATTIVITÀ MATERIALI

Cfr. voce 43826.

Voce: **45152**

ATTIVITÀ IMMATERIALI

Cfr. voce 43828.

02 AVVIAMENTO

04 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **45156**

ATTIVITÀ FISCALI

Cfr. voce 43830.

02 CORRENTI

04 ANTICIPATE

Voce: **4516000**

ATTIVITÀ NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE

Cfr. voce 4383600.

Voce: **4516400**

ALTRE ATTIVITÀ

Cfr. voce 43838.

Voce: **45168**

DISAVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI

Cfr. voce 4384000.

02 DI PERTINENZA DEL GRUPPO

04 DI PERTINENZA DI TERZI

Voce: **45172**

PERDITA DELL'ESERCIZIO

Cfr. voce 4384200.

02 DI PERTINENZA DEL GRUPPO

04 DI PERTINENZA DI TERZI

Parte seconda: Segnalazioni consolidate

Sezione: I – Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 – Passivo

Sottosezione 2 Passivo

Passivo

Per la compilazione delle voci relative alle passività, ove non diversamente specificato, occorre fare riferimento a quanto previsto dalle istruzioni relative alla sezione I sottosezione 2 della Parte prima – Segnalazioni individuali.

Voce: **45180**

DEBITI VERSO BANCHE

Cfr. voce 43850.

E' richiesta la classificazione per "residenza", "divisa" e "vita residua".

02 PRONTI CONTRO TERMINE

04 FINANZIAMENTI IN CONTO CORRENTE

06 ALTRI FINANZIAMENTI

08 ALTRI DEBITI

Voce: **45184**

DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI

Cfr. voce 43852.

E' richiesta la classificazione per "residenza", "divisa" e "vita residua".

02 PRONTI CONTRO TERMINE

04 FINANZIAMENTI

06 ALTRI DEBITI

Voce: **45188**

DEBITI VERSO CLIENTELA

Cfr. voce 43856.

E' richiesta la classificazione per "residenza", "divisa" e "vita residua".

02 PRONTI CONTRO TERMINE

04 ALTRI DEBITI

Voce: **4519200**

DEBITI VERSO PROMOTORI FINANZIARI

Cfr. voce 4385800.

E' richiesta la classificazione per "residenza", "divisa" e "vita residua".

Voce: **45196**

TITOLI IN CIRCOLAZIONE

Cfr. voce 43860.

02 OBBLIGAZIONI

04 ALTRI TITOLI

Voce: **45200**

PASSIVITÀ FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE

Cfr. voce 43862

02 DEBITI

04 TITOLI IN CIRCOLAZIONE

06 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Voce: **45204**

PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE

Cfr. voce 43864.

02 DEBITI

04 TITOLI IN CIRCOLAZIONE

Voce: **4520800**

PASSIVITÀ SUBORDINATE

Cfr. voce 4386600.

Voce: **4521200**

DERIVATI DI COPERTURA

Cfr. voce 4386800.

Voce: **4521600**

ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE PASSIVITÀ OGGETTO DI COPERTURA GENERICA

Cfr. voce 4387000.

Voce: **45220**

PASSIVITÀ FISCALI

Cfr. voce 43872.

02 CORRENTI

04 DIFFERITE

Voce: **4522400**

PASSIVITÀ ASSOCIATE AD ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE

Cfr. voce 4387400.

Voce: **4522800**

ALTRE PASSIVITÀ

Cfr. voce 43876.

Voce: **4523200**

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Cfr. voce 4387800.

Voce: **45236**

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Cfr. voce 43880.

02 FONDI DI QUIESCENZA E PER OBBLIGHI SIMILI

04 ALTRI FONDI

Voce: **45240**

PATRIMONIO DI PERTINENZA DEL GRUPPO

02 CAPITALE

Cfr. voce 4388200. E' richiesta la classificazione per "residenza".

04 SOVRAPREZZI DI EMISSIONE

Cfr. voce 4388600.

RISERVE

Cfr. voce 43888.

06 LEGALE

08 STATUTARIA

- 10** PER AZIONI PROPRIE
- 12** ALTRE RISERVE
- 14** STRUMENTI DI CAPITALE
Cfr. voce 4388400.
- RISERVE DA VALUTAZIONE
Cfr. voce 43890.
- 16** ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA
- 18** ATTIVITÀ MATERIALI
- 20** ATTIVITÀ IMMATERIALI
- 22** COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI
- 24** LEGGI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE
- 26** COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI
- 28** DIFFERENZE DI CAMBIO
- 30** ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI
DISMISSIONE
- 32** UTILI/PERDITE ATTUARIALI RELATIVE A PIANI PREVIDENZIALI
A BENEFICI DEFINITI
- 34** QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE A PARTE-
CIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO

Voce: **45244**

PATRIMONIO DI PERTINENZA DI TERZI

- 02** CAPITALE
Cfr. voce 4388200. E' richiesta la classificazione per "residenza".
- 04** SOVRAPREZZI DI EMISSIONE

Cfr. voce 4388600.

RISERVE

Cfr. voce 43888.

06 LEGALE

08 STATUTARIA

10 PER AZIONI PROPRIE

12 ALTRE RISERVE

14 STRUMENTI DI CAPITALE

Cfr. voce 4388400.

RISERVE DA VALUTAZIONE

Cfr. voce 43890.

16 ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA

18 ATTIVITÀ MATERIALI

20 ATTIVITÀ IMMATERIALI

22 COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI

24 LEGGI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE

26 COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI

28 DIFFERENZE DI CAMBIO

30 ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI
DISMISSIONE

32 UTILI/PERDITE ATTUARIALI RELATIVE A PIANI PREVIDENZIALI
A BENEFICI DEFINITI

34 QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE A PARTE-
CIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO

Voce: **45248**

AVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI

Cfr. voce 4389100.

02 DI PERTINENZA DEL GRUPPO

04 DI PERTINENZA DI TERZI

Voce: **45252**

UTILE DELL'ESERCIZIO

Cfr. voce 4389200.

02 DI PERTINENZA DEL GRUPPO

04 DI PERTINENZA DI TERZI

Parte seconda: Segnalazioni consolidate

Sezione: I – Dati patrimoniali

Sottosezione: 3 – Altre informazioni

Sottosezione 3 Altre informazioni

Per la compilazione delle voci relative alle altre informazioni, ove non diversamente specificato, occorre fare riferimento a quanto previsto dalle istruzioni relative alla Sezione I sottosezione 3 della Parte prima – Segnalazioni individuali

Voce: **45260**

MARGINI DISPONIBILI SU LINEE DI CREDITO

Cfr. voce 44054.

02 REVOCABILI

04 IRREVOCABILI

Voce: **45264**

GARANZIE

Cfr. voce 44055.

02 RILASCIATE

04 RICEVUTE

Voce: **4526800**

ESPOSIZIONI DETERIORATE

Cfr. voce 4405700.

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Esposizioni Deteriorate”.

Voce: **45272**

RISCHIO DI CREDITO: ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le attività finanziarie classificate nel portafoglio contabile “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” per le quali il rischio di credito/di controparte, per effetto della significativa scarsa qualità creditizia del debitore, costituisce la componente preponderante delle minusvalenze registrate su tali attività.

02 TITOLI DI DEBITO

06 FINANZIAMENTI

10 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **4527600**

RISCHIO DI CONTROPARTE: DERIVATI DI COPERTURA

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce i derivati di copertura per i quali il rischio di credito, per effetto della significativa scarsa qualità creditizia del derivato, costituisce la componente preponderante delle minusvalenze registrate su tali attività.